



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA 2 "AFFARI LEGALI, TRASPARENZA E CONTENZIOSO"

Il Dirigente dell'Area 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme per l'amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ed relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico della legge sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO la legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 68 della Legge regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 98 comma 6 della Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, - Assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line;

VISTO il D.P. Reg. n. 517/GAB del 07/03/2022 con il quale è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024;

VISTO il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3" (in G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022);

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/23 Legge di stabilità regionale;

VISTA la L.R. n. 3 del 22/02/23 che approva il bilancio della Regione siciliana per il triennio 2023-25;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 13/02/2023 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G n. 833 del 09/06/2022 ed il successivo D.D.G. n. 1822 del 06/12/2022 reg.to al n. 8587 in data 16/12/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 "Affari Legali, Trasparenza e Contenzioso" al dr. Fabio Donato con decorrenza dal 16/06/2022;

VISTO il D.D.G. n. 269 del 27/03/2023, con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317, 156618 e 150516, nonché il D.D.G. n. 442 del 03/05/2023, con cui è stato delegato "ad operare su tutti i capitoli di spesa della Rubrica del Dipartimento 10.05 limitatamente alle somme stanziare da variazione di bilancio derivanti da sentenze esecutive..."

VISTI i seguenti titoli esecutivi:

1. sentenza n. 305/2018 e n. 1356/2014 R.G. del 29/05/2018 pubblicata in pari data del Giudice del lavoro del Tribunale di Enna,
2. sentenza Corte d'Appello CL n. 265/2020 e n. 302/2018 R.G. del 24/06/2020 pubblicata il 01/07/2020 di conferma della suddetta sentenza,
3. sentenza TAR Sicilia PA Sez. I n. 1789/2022 R.P.C. e n. 435/2022 R.R. del 24/05/2022 pubblicata il 30/05/2022

PRESO ATTO che è nominato dall'Autorità giudiziaria nella sentenza per l'ottemperanza il Commissario ad Acta, con poteri sostitutivi di quelli dell'intera Amministrazione resistente in tutti i suoi rami ed articolazioni ed allo stesso spetta anche individuare le procedure, i fondi ed i correlati capitoli per ottemperare ai titoli esecutivi di cui alla sentenza del TAR per l'ottemperanza, anche onde evitare da parte dei legali dei ricorrenti la proposizione di incidenti di esecuzione con aggravio di spese per la finanza regionale, stante che l'Amministrazione risulterebbe comunque, anche in tale fattispecie, soccombente;

VISTA la nota prot. n. 33130 del 28.08.2023 con la quale il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha delegato, in sostituzione dei precedenti commissari ad acta, il Dirigente dr. Giuseppe Leotta, dirigente dell'Area 1 di questo Dipartimento, a svolgere l'incarico di Commissario ad Acta per procedere in via sostitutiva nei confronti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale a dare integrale esecuzione al giudicato in questione;

CONSIDERATO che con i suddetti titoli esecutivi l'Amministrazione regionale è stata condannata al risarcimento della mancata erogazione emolumenti previsti in CIRL 2001 per operai solo a tempo indeterminato (O.T.I. e non O.T.D.), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e spese legali e giudiziali varie, ed esattamente:

- giusta sentenza esecutiva di primo grado n. 305/2018 di cui oltre che tra l'altro

dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti di anzianità nella misura della indennità professionale riconosciuta dall'art 11 del CIRL del 27.04.2001 agli OTI nei limiti della prescrizione rilevata e per l'effetto condanna le amministrazioni resistenti in solido a corrispondere i relativi importi (dal 03.11.2009) oltre ad accessori come in parte motiva;

Precisando e decidendo che:

Non vi sono, pertanto, ostacoli razionali alla possibilità riconoscere ai ricorrenti gli scatti di anzianità, allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato (OTT), nei limiti della prescrizione quinquennale, così come eccepita dall'amministrazione resistente (interrotta con il deposito del ricorso) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.

e, giusta sentenza TAR n. 1789/2022 che:

- condanna i resistenti Assessorati, in solido fra di loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiarato antistatario:

per un complessivo ammontare di somme giudizialmente e complessivamente dovute, come oltre riportate e calcolate, non essendo state specificatamente definite in corso di giudizio con C.T.U. o C.T.P., pari a € **97.996,80** (novantasettemilanovecentonovantasei/80), ivi comprese le spese legali di cui alla suddetta sentenza d'ottemperanza TAR;

VISTE le note prot. n. 19828 del 01/06/2022 e prot. n. 31215 del 07/09/2022 del Commissario ad acta designato nella suddetta sentenza TAR, il Segretario Generale della Regione Siciliana, non insediatosi, di invito all'esecuzione della suddetta sentenza TAR procedendo alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto, nonché la nota prot. n. 78379 del 21/09/2022 di quest'Area di riscontro alla suddetta prot. n. 31215/2022;

VISTA la nota di quest'Area prot. n. 91196 del 26/10/2022 al legale di controparte di richiesta dati e documentazione per la predisposizione della scheda di partita debitoria e del presente decreto di liquidazione e pagamento, nonché di richiesta accettazione importi calcolati per sorte capitale e rivalutazione;

VISTA la mailpec del legale di controparte del 20/12/2022, acquisita con prot. n. 112846 del 21/12/2022, di riscontro della nota di quest'Area prot. n. 91196 del 26/10/2022, con allegata la documentazione di accettazione delle somme giudizialmente dovute, come calcolate da questo Dipartimento, da parte dei n. 32 ricorrenti di cui alla S.P.A.D. in oggetto, in ossequio alle disposizioni di cui alla Circolare n. 2 prot. n. 11141 del 9/2/2022 del Servizio 1 "Bilancio e Programmazione" e del Servizio 3 "Tesoro" del Dipartimento reg. Bilancio e Tesoro;

VISTI ed analizzati i dati trasmessi dal Servizio per il Territorio di Enna con nota prot. n. 89078 del 20/10/2022 utili all'effettuato calcolo ed alla definizione delle somme giudizialmente dovute di cui trattasi;

VISTI i prospetti di calcolo delle suddette somme, ivi compreso quello generale riassuntivo, predisposti a cura di questa Area 2, sulla base dei contatti intercorsi con tutti gli interlocutori interessati a vicenda;

VISTE le note del Dipartimento Bilancio prot nn. 20269-S.3 del 27-02-2023 e 23146-S.3 del 07-03-2023- Con cui si invitava quest'Area a riformulare la scheda di partita debitoria per una questione relativa all'individuazione dei capitoli cui imputare la sorte capitale, la richiesta di parere all' Ufficio Legislativo e Legale effettuata in merito da parte del Dipartimento Bilancio con nota prot. n. 27560 del 20-03-2023, il parere stesso emesso dal detto U.L.L. con nota prot. n. 6952/26.11.23-PCC1 del 03-04-2023 ed il riscontro controdeduttivo alle prime prodotto da questa Area 2 con nota prot. n. 20334 del 09-03-2023, nonché, in ultimo,

il risolutore suddetto D.D.G. n. 442 del 03/05/2023, con cui il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha delegato il Dott. Fabio Donato “*ad operare su tutti i capitoli di spesa della Rubrica del Dipartimento 10.05 limitatamente alle somme stanziare da variazione di bilancio derivanti da sentenze esecutive...*”, da cui è discesa la riformulazione della scheda di partita debitoria come oltre inviata a maggio 2023 al Dipartimento Bilancio, successivamente all’invio della prima già trasmessa con nota prot. n. 6135 del 25-01-2023;

RILEVATO che per pacifica giurisprudenza le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore vanno liquidate al lordo, e non al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali (ex multis Cass. 26.7.2002, n. 11121; Cass. 21.2.2001, n. 2544 e Cass. 18.8.2000, n. 10942) e che le differenze retributive lorde includono sia le ritenute fiscali, sia quelle previdenziali (Cass. 4.8.2020 n. 16668, rel. Balestrieri); in particolare per la Corte di Cassazione la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato (Cass. 28/09/2011 n. 19790: “*L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli*” (Tribunale Catania Sez. Lavoro Sentenza n. 2674 del 10.07.2014 ex multis);

RILEVATO che la dottrina da ciò fa discendere che, prescindendo quanto sopra da una specifica istanza nel ricorso, in pratica, se anche l’avvocato del dipendente omette di chiedere, nel ricorso al tribunale, la condanna dell’azienda al versamento delle somme dovute all’Inps, il giudice deve ritenere tale domanda implicita in quella principale e quindi procedere alla liquidazione delle ritenute fiscali e previdenziali, e che **sarà poi il dipendente, che avrà percepito dall’ex datore di lavoro tali importi, a regolarizzare la propria posizione con l’ente di previdenza e con il fisco, avendo ricevuto tutte le somme necessarie a tal fine;**

RICORDATO che in base a quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. D.P.R. 600/1973, la ritenuta d’acconto si applica sulle somme corrisposte a titolo di:

- **redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati** di cui, rispettivamente, agli artt. 49 e 50 (ex artt. 48 e 47) D.P.R. 917/1986 (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973);
- **compensi per prestazioni di lavoro autonomo** di cui all’art. 53 D.P.R. 917/1986 (art. 25 D.P.R. 600/1973);
- **provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari** (art. 25-bis D.P.R. 600/1973);
- **interessi e altri proventi spettanti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie** (art. 26 D.P.R. 600/1973: esso peraltro distingue dettagliatamente i casi in cui la ritenuta sulle somme in esame è operata a titolo d’acconto da quelli in cui il prelievo da parte del sostituto è invece effettuato a titolo d’imposta);

RICORDATO in particolare che in tema di **ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro dipendente:**

- Le società, gli enti e le persone fisiche indicate dagli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 che corrispondono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati devono operare, all’atto del pagamento, una **ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti**, con obbligo di rivalsa.

- Sono soggetti a ritenuta **tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente nel periodo di paga** (mese, quindicina, settimana, giornata) da parte del datore di lavoro o anche da terzi in relazione al rapporto di impiego medesimo. Tra i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo d'imposta si fanno rientrare anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (così dispone l'art. 51, c. 1, D.P.R. 600/1973, facendo applicazione del c.d. "principio di cassa allargato");

RICORDATO in tema il disposto degli artt.:

-Art. 6 "Classificazione dei redditi", II comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917 - T.U.I.R. che stabilisce chiaramente che *"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati"*; e di conseguenza, la ritenuta va effettuata, con le medesime modalità dei redditi a sui si riferiscono, anche su interessi e rivalutazione;

-Art. 49 "Redditi di lavoro dipendente", II comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917 - T.U.I.R. che prevede:

"1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile."

-Art. 429 "Pronuncia della sentenza" III comma c.p.c. che dispone:

"2 - Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

RILEVATO che il legislatore è intervenuto con l'articolo 1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, dando definitiva soluzione alla problematica. Ed infatti, il citato articolo 1 del predetto decreto, ha **modificato il comma 2 dell'articolo 49 del Tuir (reddito di lavoro dipendente), prevedendo espressamente che sono riconducibili tra i redditi di lavoro dipendente "le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile"** e dunque che la predetta disposizione inquadra tra i redditi di lavoro dipendente sia la **rivalutazione monetaria, sia gli interessi su crediti di lavoro dipendente**, uniformandone la tassazione;

RINVENUTO che la Circolare del Ministero delle Finanze **del 23 dicembre 1997, n. 326/E**, a seguito della modifica normativa, ha chiarito: "Va, peraltro, precisato che, ai fini dell'assoggettamento a tassazione, quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione".

Tale conclusione sembra del tutto coerente posto che tali compensi di carattere indennitario, riscossi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di lavoro (retribuzione, pensione, etc.), essendo stati equiparati al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 314/1997, **non possono che essere assoggettati a ritenute fiscali.**

In particolare, per quanto concerne gli interessi su somme per crediti di lavoro, di cui all'art. **429 c.p.c.**, essi **costituiscono un componente del credito originario e sono dovuti per il solo fatto del ritardo** - rispetto alla maturazione del diritto - nel pagamento dei compensi per prestazioni lavorative, imputabile o meno a colpa del datore

di lavoro. **Ciò detto, poiché detti interessi hanno natura risarcitoria**, ed essendo estranei all'ipotesi di cui all'art. 1499 c. c., non sono compensativi e non rientrano dunque nella previsione del secondo comma dell'art. 6 Tuir, posto che, la locuzione ivi prevista: "interessi moratori e per dilazione di pagamento" deve essere **intesa, con specifico riferimento all'art. 429 c.p.c., nel senso che costituiscono crediti di lavoro, come tali tassabili**, gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento, senza possibilità di distinguere tra le cause del ritardo nell'adempimento.

Per quanto concerne la **rivalutazione monetaria**, merita peraltro di essere segnalato che **la Cassazione (Sez. lav., 27 gennaio 1989, n. 498) ha statuito che, in tema di imposte sui redditi, la rivalutazione monetaria, rappresentando una componente essenziale del credito cui accede, ha la sua medesima natura ed è, pertanto, soggetta ad identica imposizione, alla luce dell'art. 6, secondo comma, del Tuir, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133. Ne consegue che l'importo corrisposto per svalutazione monetaria (nel caso di specie) sull'indennità sostitutiva di ferie non godute, trovando come questa, quale sua componente essenziale, titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, è soggetta alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**

RISCONTRATO che, in tema di **modalità di tassazione**, sotto il profilo contenzioso, dopo alcune iniziali pronunce discordanti, si è pervenuti oramai pacificamente che, ai sensi dell'art. 17 del Tuir, **tutte le somme o valori percepiti, anche a titolo risarcitorio, devono essere sottoposti a tassazione separata con applicazione della ritenuta da parte del soggetto erogatore.**

VALUTATO che la ritenuta d'acconto prevista dagli artt. 23 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", quanto alle somme dovute per sorte capitale e correlata rivalutazione (che dai calcoli effettuati è risultata maggiore, per singoli importi ai correlati importi di rivalutazione, per ogni singolo ricorrente come da prospetti agli atti) come sopra giudizialmente riconosciute come da prospetto di cui oltre, vada operata, rilevato che trattasi di redditi da lavoro (compensi da lavoro), nella misura del 20%, **come da detto prospetto appresso riportato;**

VALUTATO che la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", quanto alle spese legali per il giudizio di ottemperanza vada operata in quanto vi è distrazione delle spese a favore del legale in regime fiscale ordinario, nella misura del 20% di € 1.725,00 e quindi per un importo di **€ 345,00**, trattandosi di redditi di natura professionale;

RITENUTO-x che *"il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo"* (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III), costi del processo che possono legittimamente emergere anche successivamente alla definizione dei singoli gradi di giudizio, purchè il loro ammontare non sia superiore a quello definito, sia complessivamente che per natura, genere, specie e categoria, dall'insieme dei suddetti titoli esecutivi;

VISTA la nota prot. n. 112941-S.3 del 08/11/2022 del Comando Corpo Forestale con cui si chiede a questo Dipartimento la già concordata, per le vie brevi, liquidazione delle spese legali relative al giudizio di ottemperanza, nell'ottica della collaborazione tra Uffici;

VISTA la parcella pro-forma presentata dall'Avvocato Emilio Mascheroni a saldo dei compensi per il giudizio conclusosi con la suddetta sente TAR d'ottemperanza, ammontante correttamente a complessivi **€ 2.188,68**;

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2, con cui è stata anche verificata l'esattezza delle somme per spese legali, concordando le stesse con quelle emergenti dalla

documentazione trasmessa dal legale di controparte, ed in particolare quello di cui alle spese legali per la suddetta sentenza TAR, di seguito riportato:

<u>GIUDIZIO D'OTTEMPERANZA</u>		come sopra	del
compensi		€ 1.500,00	a
rimborso spese gen % al	15	€ 225,00	b
spese non esenti		€ -	b1
compensi + rimb spese gen	totale	€ 1.725,00	c
cpa % al	4	€ 69,00	d
	totale imponibile	€ 1.794,00	e
iva % al	22	€ 394,68	f
spese esenti			f1
	totale gen. compensi	€ 2.188,68	g
a dedurre ritenuta di acconto			
su onorari e spese % al	20	€ 345,00	h (% di c)
	<u>NETTO a pagare</u>	€ 1.843,68	i

TOTALE DA PAGARE

TOTALE ritenute d'acconto: € 345,00

I GRADO DI GIUDIZIO

€ -

II GRADO DI GIUDIZIO

GIUDIZIO D'OTTEMPERANZA

€ 1.843,68

TOTALE DA PAGARE

€ 1.843,68

RITENUTO che l'importo complessivo delle somme giudizialmente dovute non è quello nascente dal titolo esecutivo anteriore eventualmente ottemperantesi, ma quello che ricomprende oltre a questo quelli nascenti da tutti i titoli successivi, fino all'ultima sentenza notificata all'Amministrazione regionale e che quindi nella sua individualità e nel suo complesso il debito si perfeziona, come nel caso di specie, in quello stesso anno;

CONSIDERATO che il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% è sempre riconosciuto ex lege ex artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

CONSIDERATO-x che il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR è sempre dovuto anche in assenza di una espressa indicazione in sentenza o di specifica quietanza essendo il versamento dello stesso condizione dell'instaurarsi del giudizio, nel caso di specie instaurato e pervenuto alla sentenza d'ottemperanza di cui infra (ex pluris Cass. ord. n. 18828/2015);

CONSIDERATO che al fine di procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto giudizialmente dovuto occorre su indicazione del Commissario ad acta predisporre un decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria;

VISTO che il contenzioso di cui alla vicenda in questione e relativo ai suddetti titoli esecutivi è stato inserito, come richiesto dalla Circolare n. 2 prot. n. 11141 del 9/2/2022 del Servizio 1 "Bilancio e Programmazione" e del Servizio 3 "Tesoro" del Dipartimento reg. Bilancio e Tesoro dell'Assessorato reg. dell'Economia, per l'utilizzo del capitolo 215740 "Fondo rischi contenzioso spese legali" come copertura delle somme giudizialmente dovute, nell'applicativo gestionale "Banca Dati Contenzioso regionale dell'Ufficio Legislativo e Legale" (B.Dati C.R.U.L.L.) con il numero identificativo "ID" n. 9288/2022 del 26/09/2022 (ottemperanza) e 6975/2022 del 2/2/2022 (primo grado);

VISTA la **scheda della partita debitoria** trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. **39310** del **11/05/2023**;

VISTE le dichiarazioni di ogni creditore giudiziale con cui dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che le spettanze giudizialmente determinate dovranno essere accreditate come appresso specificato e che non ha intrapreso alcuna procedura esecutiva ai fini dell'esecuzione dei suddetti titoli esecutivi;

VISTE le **variazioni di bilancio**, a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio, inserite nel sistema Sistema Informatico di Contabilità regionale "S.I.C." dal 09-08-2023, come comunicato con nota del Dipartimento Bilancio prot. n. 90062/RAG del 28-08-2023, applicandosi nella fattispecie di cui trattasi l'art. 73 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, aventi i seguenti ulteriori estremi:

Variazione	Fondo	Tipo provv.	Num. provv.	Data provv.	Esec.	Ann.	Stanziamto	Perenzione	Totale pagato	Descrizione
7570	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	84.764,61	0,00	84.764,61	214-A-Mag_2023-Rag.10-Sch.9-Cap.156604-imp.84764,61-Lo Pumo F. + altri 31-Sent.n.1356/2014-Sent.n.305/2018 Trib.(En)-Sent.Corte App.(CI) n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22
7571	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	11.043,51	0,00	11.043,51	215-A-Mag_2023-Rag.10-Sch.9-Cap.155317-imp.11043,51-Lo Pumo F. + altri 31-Sent.n.1356/2014-Sent.n.305/2018 Trib.(En)-Sent.Corte App.(CI) n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22
7572	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	2.188,68	0,00	2.188,68	216-A-Mag_2023-Rag.10-Sch.9-Cap.155317-imp.2188,68-Avv.Mascheroni Emilio-Sent.n.1356/2014 e Sent.n.305/2018 Trib.(En)-Sent.Corte App.(CI)n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22

VISTO che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive e titoli similari ad esse assimilabili, essendo oltretutto giunti alla definizione del giudizio di ottemperanza con l'emissione della relativa sentenza;

VALUTATO che occorre dare esecuzione ai suddetti titoli esecutivi, **facendo gravare ed imputando - sul cap. 156604** "Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché" le somme per **sorte capitale**; e
- sul cap. 155317 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti

ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)” le somme per **spese legali e spese giudiziali**, per i correlati **accessori**, nonché per gli **interessi legali, rivalutazione etc.**;

VALUTATO che dovendo procedere con ogni possibile urgenza ad ottemperare a quanto previsto nei titoli esecutivi infra specificati, provvedendo al pagamento delle somme giudizialmente dovute,

si ritiene far ricorso alle ordinarie procedure di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e liquidazione somme richiamate dalla Circolare n. 2 prot. n. 11141 del 9/2/2022 del Servizio 1 “Bilancio e Programmazione” e del Servizio 5 “Tesoro” del Dipartimento reg. Bilancio e Tesoro dell’Assessorato reg. dell’Economia, per l’utilizzo del “Fondo rischi contenzioso” come copertura delle somme giudizialmente dovute, correlato all’applicativo gestionale “Banca Dati Contenzioso regionale dell’Ufficio Legislativo e Legale” (B.Dati C.R.U.L.L.)

CONSIDERATO che insieme alle somme per sorte capitale e rivalutazione come appresso in dettaglio specificate al lordo della ritenuta d’acconto su sorte capitale e rivalutazione per ricorrente, come infra indicato, vanno pure liquidate le spese legali etc relative al decreto ingiuntivo ed al giudizio di ottemperanza innanzi al **TAR** per come già sopra indicate, per l’importo complessivo di **€ 97.996,80** (novantasettemilanovecentonovantasei/80) che dovrà essere **imputato** sui capitoli appresso indicati:

per tutti i singoli importi di cui oltre, spettanti per come specificato ai ricorrenti a fianco indicati,

- sul cap. **155317** per le somme della **colonna “A bis”** per un totale di **€ 11.043,51** oltre la suddetta somma di **€ 2.188,68** spettante per come sopra specificato al legale distrattario (allo stesso distrattario va sottratta perchè in regime fiscale ordinario la ritenuta d’acconto pari a **€ 345,00**)
- sul cap. **156604** per le somme della colonna “A” per un totale di **€ 84.764,61** :

		A	A bis	
		<i>NO FORMULE</i>	<i>NO FORMULE</i>	A2
		sorte capitale al 2021 compreso	rivalutazione 31/12/2010 - 30/09/2022	sorte cap. + rivalutazione
1	ADDAMO Francesco	3.037,95 €	425,66 €	3.463,61 €
2	BARCELLONA Antonino	3.223,71 €	416,28 €	3.639,99 €
3	BASILE Silvestre	4.481,46 €	566,96 €	5.048,42 €
4	BELLICCHIA Rosario	688,86 €	110,49 €	799,35 €
5	CASTROGIOVANNI Filippo	3.328,20 €	456,37 €	3.784,57 €
6	CERRO Benedetto	2.925,72 €	366,45 €	3.292,17 €
7	CORTESE Santo	4.245,39 €	547,29 €	4.792,68 €
8	D’ACCORSO Santo	3.390,12 €	463,39 €	3.853,51 €
9	D’AGOSTINO Carmelo	1.478,34 €	225,88 €	1.704,22 €
10	DI FRANCO Salvatore	2.511,63 €	312,16 €	2.823,79 €

11	DI GREGORIO Epifanio	1.633,14 €	213,52 €	1.846,66 €
12	DI LEONFORTE Filippo	607,59 €	106,84 €	714,43 €
13	GERVASI Giovanni Battista	4.481,46 €	566,96 €	5.048,42 €
14	GIUNTA Antonio	2.585,16 €	323,68 €	2.908,84 €
15	GRIMALDI Filippo	731,43 €	116,49 €	847,92 €
16	INTILE Luca	3.537,18 €	447,11 €	3.984,29 €
17	LA DELFA Gaetano	2.701,26 €	337,79 €	3.039,05 €
18	LEANZA MANTEGNA Gaetano	2.345,22 €	287,24 €	2.632,46 €
19	LO CASCIO Luigi	3.235,32 €	396,22 €	3.631,54 €
20	LO MONACO Salvatore	2.681,91 €	337,60 €	3.019,51 €
21	LO PUMO Angelo	1.455,12 €	222,64 €	1.677,76 €
22	LO PUMO Francesco	2.681,91 €	337,60 €	3.019,51 €
23	LO PUMO Signorello	2.929,59 €	344,35 €	3.273,94 €
24	LOMBARDO Luigi	3.041,82 €	382,11 €	3.423,93 €
25	LORITTO Ignazio	1.447,38 €	221,24 €	1.668,62 €
26	SBERNA Luigi	2.751,57 €	343,06 €	3.094,63 €
27	SBERNA Raffaele	2.770,92 €	344,00 €	3.114,92 €
28	SIGNORELLI Alessandro	4.318,92 €	549,20 €	4.868,12 €
29	SIGNORELLI Salvatore	2.054,97 €	306,57 €	2.361,54 €
30	SPINELLO Signorello	2.767,05 €	343,73 €	3.110,78 €
31	VENTICINQUE Angelo	1.578,96 €	229,70 €	1.808,66 €
32	VENTICINQUE Lucia	3.115,35 €	394,93 €	3.510,28 €
totali:		84.764,61 €	11.043,51 €	95.808,12 €

CALCOLATA la rivalutazione che è risultata di importo maggiore rispetto agli interessi legali, anch'essi calcolati per singolo ricorrente, giusta numerosi prospetti di calcolo agli atti d'ufficio, ricavati dal noto Sito web "Andreani" e successivamente appositamente verificati;

RITENUTO che il suddetto complessivo importo di € **97.996,80** (*novantasettemilanovecentonovantasei/80*) dovrà quindi riassuntivamente essere **imputato e fatto gravare**

- sul cap. 156604 per € 84.764,61 e
- sul cap. 155317 per € 13.232,19

RITENUTO di dover procedere **all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento**, a mezzo di mandati diretti di pagamento delle somme giudizialmente dovute, in favore dei percettori e creditori giudiziali di cui oltre non esercenti attività imprenditoriali e/o di commercio, per un totale complessivo di € **97.996,80** (*novantasettemilanovecentonovantasei/80*), da versare rispettivamente agli stessi, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, **al netto delle correlate suddette ritenute d'acconto, come appresso a fianco indicate**, mediante accredito sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso riportato esclusivamente nel dispositivo del presente decreto, onde snellire lo stesso; tutte somme che per i vari complessivi importi parziali totali di ogni singola colonna infra riportati dovranno essere **imputate e fatte gravare** sui capitoli indicati in cima ad ogni singola colonna ed esattamente:

quanto a:

€ 16.952,92	€ 67.811,69
-------------	-------------

- **sul cap. 156604 per totali € 67.811,69** per *sorte capitale* al netto da liquidare come sopra specificato ai **singoli suddetti ricorrenti da far gravare ed imputare** sul Capitolo di spesa **156604** – Codice SIOPE SIC 2023 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" **U.1.03.02.09.012** dell'Esercizio Finanziario 2023,e
- **sul cap. 156604 per totali € 16.952,92** per *ritenute su sorte capitale* da liquidare come appresso a:
 - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenute d'acconto del 20%, come sopra specificate, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, **da far gravare ed imputare** sul Capitolo di spesa **156604** – Codice SIOPE SIC 2023 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" **U.1.03.02.09.012** dell'Esercizio Finanziario 2023,

quanto a:

€ 2.208,70	€ 8.834,81
------------	------------

- **sul cap. 155317 per totali € 8.834,81** per *rivalutazione* al netto da liquidare come sopra specificato ai **singoli suddetti ricorrenti da far gravare ed imputare** sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023,e
- **sul cap. 155317 per totali € 2.208,70** per *ritenute su rivalutazione* da liquidare come appresso a:
 - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenute d'acconto del 20%, come sopra specificate, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, **da far gravare ed imputare** sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023,

e ancora al legale di controparte:

- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED], legale distrattario in in ottemperanza, per:
 - € 2.188,68 per spese legali TAR, importo lordo che come sopra specificato subisce una ritenuta d'acconto del 20%, su € 1.725,000 pari a € **345,00** come infra indicato, e quindi per un importo netto di € **1.843,68** (*milleottocentoquarantatre/68*) **da far gravare ed imputare** sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023;
sul conto corrente intrattenuto dallo stesso presso l'Istituto:

- [REDACTED], intestato allo stesso,

e infine a

- **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenuta d'acconto del 20%, come sopra specificata, pari a:

-€ 345,00 (*trecentoquarantacinque/00*), sul complessivo importo come sopra specificato per spese legali, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 4, da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" U.1.10.05.04.001 – dell'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la verifica sul sistema informatico Equitalia effettuata con richiesta n. **2023 0000 367 1582** del 11/10/2023 dalla quale si evince che il soggetto percettore **BASILE Silvestre**, [REDACTED], per € **5.048,42**, risulta "non inadempiente";

VISTA la verifica sul sistema informatico Equitalia effettuata con richiesta n. **2023 0000 367 1628** del 11/10/2023 dalla quale si evince che il soggetto percettore **GERVASI Giovanni Battista**, [REDACTED], per € **5.048,42**, risulta "non inadempiente";

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:





- sentenza n. 305/2018 e n. 1356/2014 R.G. del 29/05/2018 pubblicata in pari data del Giudice del lavoro del Tribunale di Enna,
- sentenza Corte d'Appello CL n. 265/2020 e n. 302/2018 R.G. del 24/06/2020 pubblicata il 01/07/2020 di conferma della suddetta sentenza,
- sentenza TAR Sicilia PA Sez. I n. 1789/2022 R.P.C. e n. 435/2022 R.R. del 24/05/2022 pubblicata il 30/05/2022















di **impegnare singolarmente e distintamente**, viste le variazioni di bilancio di cui infra, le somme ad esse correlate come di seguito riportate:















Variazione	Fondo	Tipo provv.	Num. provv.	Data provv.	Esec.	Ann.	Stanziamiento	Perenzione	Totale pagato	Descrizione
7570	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	84.764,61	0,00	84.764,61	214-A-Mag_2023- Rag.10-Sch.9- Cap.156604- imp.84764,61-Lo Pumo F. + altri 31- Sent.n.1356/2014- Sent.n.305/2018 Trib. (En)-Sent.Corte App. (Cl) n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22















7571	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	11.043,51	0,00	11.043,51	215-A-Mag_2023-Rag.10-Sch.9-Cap.155317-imp.11043,51-Lo Pumo F. + altri 31-Sent.n.1356/2014-Sent.n.305/2018 Trib.(En)-Sent.Corte App.(CI) n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22
7572	215740	UFFICIO	531	09/08/2023	Si	No	2.188,68	0,00	2.188,68	216-A-Mag_2023-Rag.10-Sch.9-Cap.155317-imp.2188,68-Avv.Mascheroni Emilio-Sent.n.1356/2014 e Sent.n.305/2018 Trib.(En)-Sent.Corte App.(CI)n.302/2018 e n.265/2020-Sent.TAR Sicilia n.1789/22 e n.435/22















e conseguentemente autorizzare la **liquidazione** ed il **pagamento**, mediante **mandati diretti**, della somma complessiva di **€ 97.996,80** (*novantasettemilanovecentonovantasei/80*), così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e dalla documentazione di cui in premessa, e come di seguito ripartita, in favore dei creditori, non esercenti attività imprenditoriali e/o di commercio, da versare rispettivamente agli stessi, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, **al netto delle correlate suddette ritenute d'acconto, come appresso a fianco indicate**, mediante accredito sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso riportato:

	Creditore Ricorrente	CODICE FISCALE/Partita IVA	sorte capitale al 2021 compreso - CAP 156604	RITENUTA D'ACCONTO AL 20% su sorte capitale al 2021 compreso - CAP 156604	sorte capitale al 2021 compreso AL NETTO - CAP 156604	rivalutazione 31/12/2010 - 30/09/2022 - CAP 155317	RITENUTA D'ACCONTO AL 20% su rivalutazione 31/12/2010 - 30/09/2022 - CAP 155317	rivalutazione 31/12/2010 - 30/09/2022 AL NETTO - CAP 155317
1			€ 3.037,95	€ 607,59	€ 2.430,36	€ 425,66	€ 85,13	€ 340,53
2			€ 3.223,71	€ 644,74	€ 2.578,97	€ 416,28	€ 83,26	€ 333,02

3			€ 4.481,46	€ 896,29	€ 3.585,17	€ 566,96	€ 113,39	€ 453,57
4			€ 688,86	€ 137,77	€ 551,09	€ 110,49	€ 22,10	€ 88,39
5			€ 3.328,20	€ 665,64	€ 2.662,56	€ 456,37	€ 91,27	€ 365,10
6			€ 2.925,72	€ 585,14	€ 2.340,58	€ 366,45	€ 73,29	€ 293,16
7			€ 4.245,39	€ 849,08	€ 3.396,31	€ 547,29	€ 109,46	€ 437,83
8			€ 3.390,12	€ 678,02	€ 2.712,10	€ 463,39	€ 92,68	€ 370,71
9			€ 1.478,34	€ 295,67	€ 1.182,67	€ 225,88	€ 45,18	€ 180,70

10			€ 2.511,63	€ 502,33	€ 2.009,30	€ 312,16	€ 62,43	€ 249,73
11			€ 1.633,14	€ 326,63	€ 1.306,51	€ 213,52	€ 42,70	€ 170,82
12			€ 607,59	€ 121,52	€ 486,07	€ 106,84	€ 21,37	€ 85,47
13			€ 4.481,46	€ 896,29	€ 3.585,17	€ 566,96	€ 113,39	€ 453,57
14			€ 2.585,16	€ 517,03	€ 2.068,13	€ 323,68	€ 64,74	€ 258,94
15			€ 731,43	€ 146,29	€ 585,14	€ 116,49	€ 23,30	€ 93,19
16			€ 3.537,18	€ 707,44	€ 2.829,74	€ 447,11	€ 89,42	€ 357,69


17			€ 2.701,26	€ 540,25	€ 2.161,01	€ 337,79	€ 67,56	€ 270,23
18			€ 2.345,22	€ 469,04	€ 1.876,18	€ 287,24	€ 57,45	€ 229,79
19			€ 3.235,32	€ 647,06	€ 2.588,26	€ 396,22	€ 79,24	€ 316,98
20			€ 2.681,91	€ 536,38	€ 2.145,53	€ 337,60	€ 67,52	€ 270,08
21			€ 1.455,12	€ 291,02	€ 1.164,10	€ 222,64	€ 44,53	€ 178,11
22			€ 2.681,91	€ 536,38	€ 2.145,53	€ 337,60	€ 67,52	€ 270,08
23			€ 2.929,59	€ 585,92	€ 2.343,67	€ 344,35	€ 68,87	€ 275,48
























24			€ 3.041,82	€ 608,36	€ 2.433,46	€ 382,11	€ 76,42	€ 305,69
25			€ 1.447,38	€ 289,48	€ 1.157,90	€ 221,24	€ 44,25	€ 176,99
26			€ 2.751,57	€ 550,31	€ 2.201,26	€ 343,06	€ 68,61	€ 274,45
27			€ 2.770,92	€ 554,18	€ 2.216,74	€ 344,00	€ 68,80	€ 275,20
28			€ 4.318,92	€ 863,78	€ 3.455,14	€ 549,20	€ 109,84	€ 439,36
29			€ 2.054,97	€ 410,99	€ 1.643,98	€ 306,57	€ 61,31	€ 245,26
30			€ 2.767,05	€ 553,41	€ 2.213,64	€ 343,73	€ 68,75	€ 274,98

31	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 1.578,96	€ 315,79	€ 1.263,17	€ 229,70	€ 45,94	€ 183,76
32	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3.115,35	€ 623,07	€ 2.492,28	€ 394,93	€ 78,99	€ 315,94
TOTALI:			€ 84.764,61	€ 16.952,92	€ 67.811,69	€ 11.043,51	€ 2.208,70	€ 8.834,81
				test	€ 84.764,61	test		€ 11.043,51






















seguito prospetto:

	Creditore Ricorrente	sorte cap. + rivalutazione AL LORDO	sorte cap. + rivalutazione AL NETTO	IBAN	ISTITUTO DI CREDITO
1	[REDACTED]	€ 3.463,61	€ 2.770,89	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	€ 3.639,99	€ 2.911,99	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	€ 5.048,42	€ 4.038,74	[REDACTED]	[REDACTED]

4		€ 799,35	€ 639,48		
5		€ 3.784,57	€ 3.027,66		
6		€ 3.292,17	€ 2.633,74		
7		€ 4.792,68	€ 3.834,14		
8		€ 3.853,51	€ 3.082,81		
9		€ 1.704,22	€ 1.363,38		
10		€ 2.823,79	€ 2.259,03		

11		€ 1.846,66	€ 1.477,33		
12		€ 714,43	€ 571,54	 	
13		€ 5.048,42	€ 4.038,74		
14		€ 2.908,84	€ 2.327,07		
15		€ 847,92	€ 678,34		
16		€ 3.984,29	€ 3.187,43	 	
17		€ 3.039,05	€ 2.431,24		

18	[REDACTED]	€ 2.632,46	€ 2.105,97	[REDACTED]	[REDACTED]
19	[REDACTED]	€ 3.631,54	€ 2.905,23	[REDACTED]	[REDACTED]
20	[REDACTED]	€ 3.019,51	€ 2.415,61	[REDACTED]	[REDACTED]
21	[REDACTED]	€ 1.677,76	€ 1.342,21	[REDACTED]	[REDACTED]
22	[REDACTED]	€ 3.019,51	€ 2.415,61	[REDACTED]	[REDACTED]
23	[REDACTED]	€ 3.273,94	€ 2.619,15	[REDACTED]	[REDACTED]
24	[REDACTED]	€ 3.423,93	€ 2.739,14	[REDACTED]	[REDACTED]

25		€ 1.668,62	€ 1.334,90	 1	
26		€ 3.094,63	€ 2.475,70	 I	
27		€ 3.114,92	€ 2.491,94	 U	
28		€ 4.868,12	€ 3.894,50		
29		€ 2.361,54	€ 1.889,23		
30		€ 3.110,78	€ 2.488,62		
31		€ 1.808,66	€ 1.446,93		

32	[REDACTED]	€ 3.510,28	€ 2.808,22	[REDACTED]	[REDACTED]
		€ 95.808,12	€ 76.646,50		
		<i>test</i>	€ 76.646,50		

Tutte somme che per i vari complessivi importi parziali totali di ogni singola colonna sopra riportati dovranno essere **imputate e fatte gravare** sui capitoli indicati in cima ad ogni singola colonna ed esattamente:

quanto a:

€ 16.952,92	€ 67.811,69
-------------	-------------

- **sul cap. 156604 per totali € 67.811,69** per *sorte capitale* al netto da liquidare come sopra specificato ai **singoli suddetti ricorrenti** da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa **156604** – Codice SIOPE SIC 2023 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" **U.1.03.02.09.012** dell'Esercizio Finanziario 2023,e
- **sul cap. 156604 per totali € 16.952,92** per *ritenute su sorte capitale* da liquidare come appresso a:
 - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenute d'acconto del 20%, come sopra specificate, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa **156604** – Codice SIOPE SIC 2023 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" **U.1.03.02.09.012** dell'Esercizio Finanziario 2023,

quanto a:

€ 2.208,70	€ 8.834,81
------------	------------

- **sul cap. 155317 per totali € 8.834,81** per *rivalutazione* al netto da liquidare come sopra specificato ai **singoli suddetti ricorrenti** da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023,e
- **sul cap. 155317 per totali € 2.208,70** per *ritenute su rivalutazione* da liquidare come appresso a:
 - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenute d'acconto del 20%, come sopra specificate, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023,

e ancora al legale di controparte:

- **Avv. Mascheroni Emilio**, nato a [REDACTED], legale distrattario in in ottemperanza, per:
 - € 2.188,68 per spese legali TAR, importo lordo che come sopra specificato subisce una ritenuta d'acconto del 20%, su € 1.725,000 pari a € 345,00 come infra indicato, e quindi per un importo netto di € 1.843,68 (*milleottocentoquarantatre/68*) da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" **U.1.10.05.04.001** – dell'Esercizio Finanziario 2023;
 - sul conto corrente intrattenuto dallo stesso presso l'Istituto:
 - [REDACTED], intestato allo stesso,

e infine a

- **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826 per ritenuta d'acconto del 20%, come sopra specificata, pari a:
-€ 345,00 (*trecentoquarantacinque/00*), sul complessivo importo come sopra specificato per spese legali, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 4, da far gravare ed imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE SIC 2023 "Oneri da contenzioso" U.1.10.05.04.001 – dell'Esercizio Finanziario 2023;

Art. 2) L'obbligazione giuridica assunta con il presente decreto scadrà nell'anno corrente.

Art. 3) I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. .

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza e per la registrazione ai sensi dell'art. 9 L.R. 15 aprile 2021 n. 9 e, con la documentazione afferente alla medesima Ragioneria, con le modalità previste dalle circolari nn. 11/2021 e 9/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione.

Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici all'impegno, liquidazione e pagamento, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservati presso l'Area 2 di questo Dipartimento, nel rispetto anche della Circolare n. 10/2020 prot. n. 22882 del 12.5.2020, e successive, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Unità di Staff 1 "Coordinamento, Monitoraggio dell'Attività del Dipartimento e valutazioni" in tema di "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali".

Palermo, **11/10/2023**

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2
f.to (avv. Fabio Donato)